



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

PI var8

Elaborato

d09

03

scala

PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE

Approvato con D.C.C. n. 14 del 30.03.2026



IL SINDACO

Luigi Pellanda

IL SEGRETARIO

dott. Giuseppe Taibi

IL RESPONSABILE U.T.C.

dott. Paride Giuliano Marcon

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

arch. Marisa Fantin
dott. Martina Caretta

ARCHISTUDIO
di Fantin Giatti Pangrazi
arch. ass.

ELABORAZIONI GRAFICHE E Q.C.

dott. Andrea Spagnolo
Geomundi srl

APRILE 2026

Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione del Prontuario

1. In conformità alle disposizioni dell'art. 17, comma 5 - lettera d) della L.R. n.11/2004 ed ai collegati Atti di Indirizzo, ed in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di miglioramento della qualità architettonica e di risparmio energetico contenuti nel P.A.T. del Comune di Tezze sul Brenta, il presente Prontuario definisce le direttive e le prescrizioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'abitare con particolare riferimento alla:

- Progettazione delle opere di urbanizzazione;
- Interventi sui fabbricati oggetto di tutela;
- Recinzioni;
- Requisiti dell'illuminazione esterna;
- Prevenzione dell'inquinamento da gas Radon negli ambienti di vita;
- Caratteri generali dell'edificazione nelle zone agricole;
- Tutela delle risorse naturalistico – ambientali;
- Interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale.

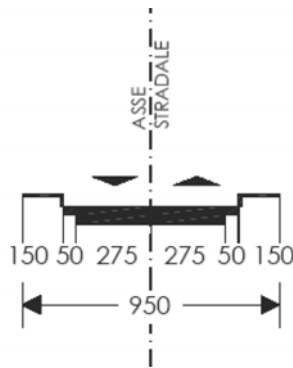
2. Il Prontuario ha efficacia su tutto il territorio comunale e si applica sia nei nuovi interventi che in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché agli interventi ricadenti all'interno delle zone rurali e quelli riguardanti il sistema del verde con particolare riferimento agli ambiti di invariante paesaggistica ed ambientale individuati dal P.A.T.

Art. 2 – Progettazione delle opere di urbanizzazione

2.1 Viabilità

1. Le strade devono essere proporzionate alle loro funzioni ed essere realizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei seguenti criteri:

- per le *strade locali con funzione urbana* (categoria F) come definite dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" elaborate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la sezione minima complessiva non potrà essere inferiore a 6,5 m più l'eventuale marciapiede della larghezza di 1,50 m.



- per le *strade interne a zone residenziali con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli* la sezione minima della carreggiata non potrà essere inferiore a 6,00 m, riducibile a 5,5 m in caso di strada preesistente, più l'eventuale marciapiede della larghezza di 1,50 m.
- per le *strade residenziali a fondo cieco* la sezione minima della carreggiata non potrà essere inferiore a 5,50 m e al termine di detta strada deve essere prevista la realizzazione di una piazzola per consentire l'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a 12,00 m.

2. Qualora una strada serva non più di tre lotti e fino ad un massimo di 6 unità abitative, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di larghezza; essa viene computata come area privata ai fini dell'osservanza delle presenti norme.

3. Negli insediamenti produttivi la larghezza minima di carreggiata è di norma fissata in 7,00 ml., oltre all'eventuale marciapiede, riducibile a 6,00 ml. nel caso di strade ad un'unica direzione di marcia.

4. Per i "nodi da riqualificare" individuati con apposita grafia nelle tavole di Piano il Comune, d'intesa con gli Enti competenti, dovrà elaborare un progetto per la riorganizzazione della viabilità e delle intersezioni a raso, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.

I criteri per l'ubicazione, il dimensionamento funzionale e le caratteristiche geometriche delle intersezioni sono da valutare sulla base delle "Norme Tecniche sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali" elaborate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. La progettazione delle strade, sia per quanto riguarda l'individuazione del tracciato che i materiali da utilizzarsi per la pavimentazione e gli eventuali elementi di arredo, dovrà in ogni caso ricercare le soluzioni più idonee che consentano di coniugare l'integrazione ambientale e paesaggistica con il controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico e garantire la sicurezza della circolazione.

2.2 Aree di sosta

1. La sistemazione delle aree da destinare alla sosta degli autoveicoli deve essere razionale e funzionalmente collegata alla viabilità ed ai percorsi pedonali, assicurare facilità di accesso agli spazi per la sosta ed essere particolarmente curata, sia per quanto riguarda la pavimentazione che gli elementi di arredo, limitando quanto più possibile le alterazioni dei luoghi.

2. Le aree di sosta devono essere preferibilmente delimitate da muretti bassi, o meglio, con fasce verdi guarnite di alberi di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area medesima in modo da proteggere i veicoli dai raggi solari. Deve essere inoltre prevista un'adeguata segnaletica sia verticale che orizzontale in rapporto alle diverse funzioni previste.

3. Nelle aree a parcheggio, oltre agli spazi di sosta per gli autoveicoli, dovranno essere di norma previsti anche spazi specificatamente attrezzati per il posteggio di biciclette e ciclomotori. Tali spazi vanno previsti in misura proporzionale a quelli per posti auto e in rapporto ai diversi usi dell'area.

4. Gli accessi devono essere ridotti al minimo, si consiglia uno per l'ingresso ed uno per l'uscita. Le eventuali rampe di accesso a parcheggi interrati dovranno collocate per quanto possibile in posizione defilata ed essere opportunamente mitigate mediante schermature vegetali, la realizzazione di muri o di altri elementi di arredo.

5. Le aree con estensione superiore 300 mq dovranno essere opportunamente piantumate con essenze arboree ad alto fusto tipiche della flora locale nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Prontuario prevedendo almeno una pianta ogni 50 mq di parcheggio.

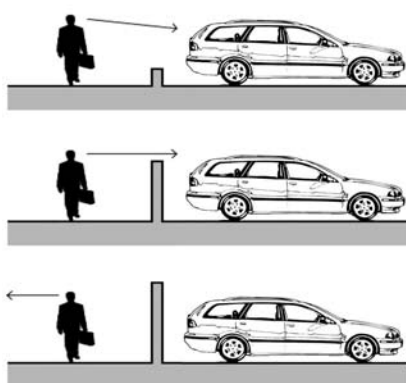
6. In rapporto alle specifiche caratteristiche presenti nei centri abitati, le pavimentazioni dei parcheggi potranno essere realizzate in conglomerato bituminoso, materiali lapidei in lastre o a cubetti, in terra o con misto stabilizzato cementato, con masselli autobloccanti continui o "a griglia" in cemento pigmentato, oppure con grigliati di plastica a maglia stretta adeguatamente inerbiti.

In conformità agli indirizzi contenuti nello studio di Compatibilità Idraulica, dovrà essere possibilmente favorito l'utilizzazione di pavimentazioni drenanti, con opportuna raccolta e trattamento delle acque di dilavamento.

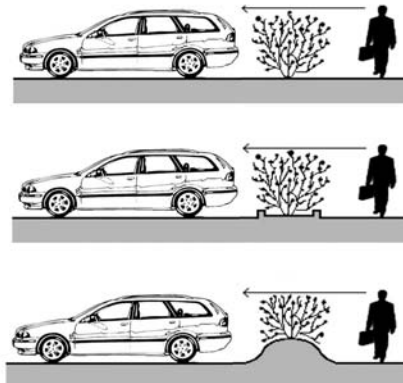
7. I posti auto dovranno avere dimensioni non inferiori a 2,50 x 5,00 m. La successione dei posti di sosta potrà essere disposta ortogonalmente alla corsia di accesso o secondo angoli di rotazione tra 45° e 60° nelle aree specificatamente destinate, e parallelamente alla strada nel caso siano parte integrante della stessa. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi andranno previste di larghezza minima di 6,00 m. Dimensioni diverse potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale sulla base di motivate necessità ed esigenze connesse alla particolare conformazione dei luoghi.

8. Per le caratteristiche tecniche e dimensionali dei posteggi pubblici e privati riservati a persone diversamente abili si fa riferimento al D.M. 236/1989, al D.P.R. 384/1978 e alla Circolare Ministeriale 310/1980 e s.m.i.

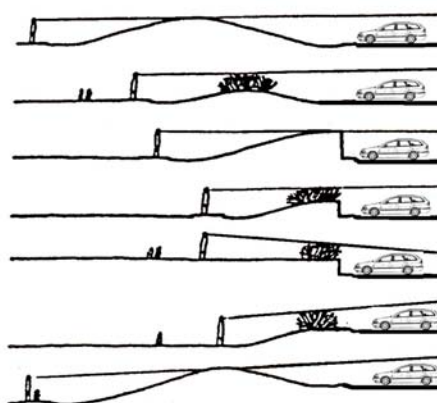
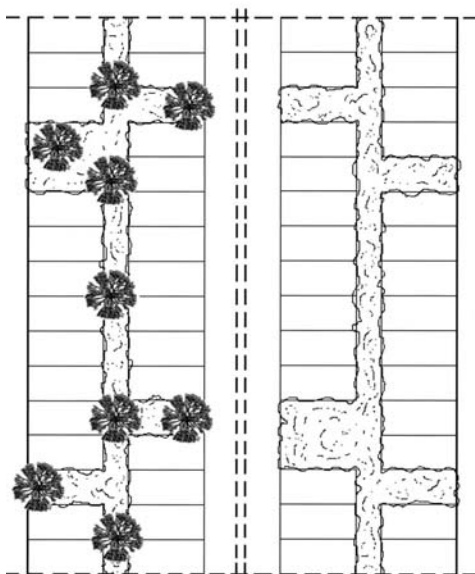
9. Di seguito si riportano alcuni esempi di possibile intervento di mascheramento dei veicoli tratti dai Sussidi operativi della Regione Veneto:



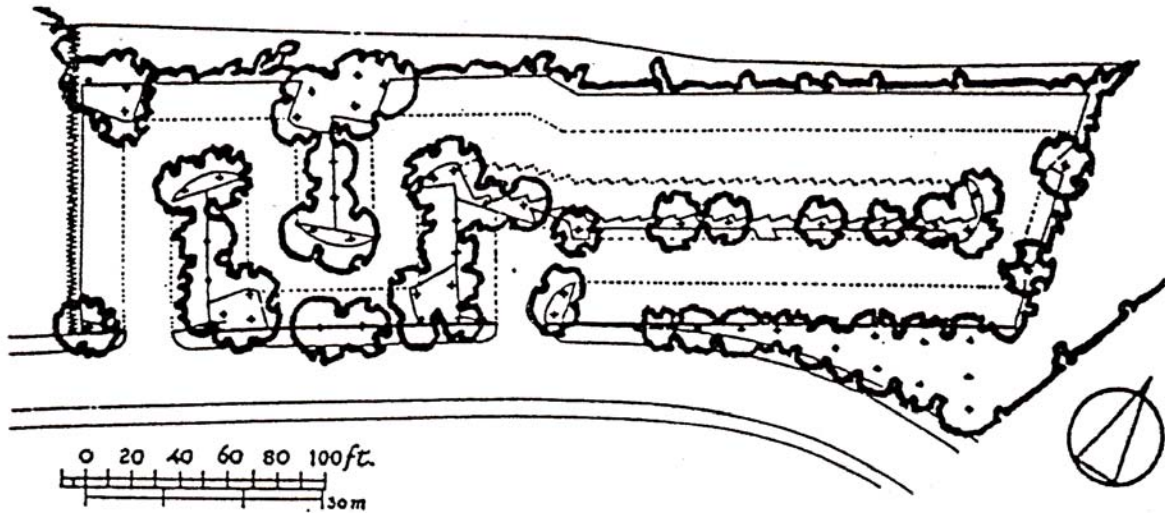
Barriere visive con muro



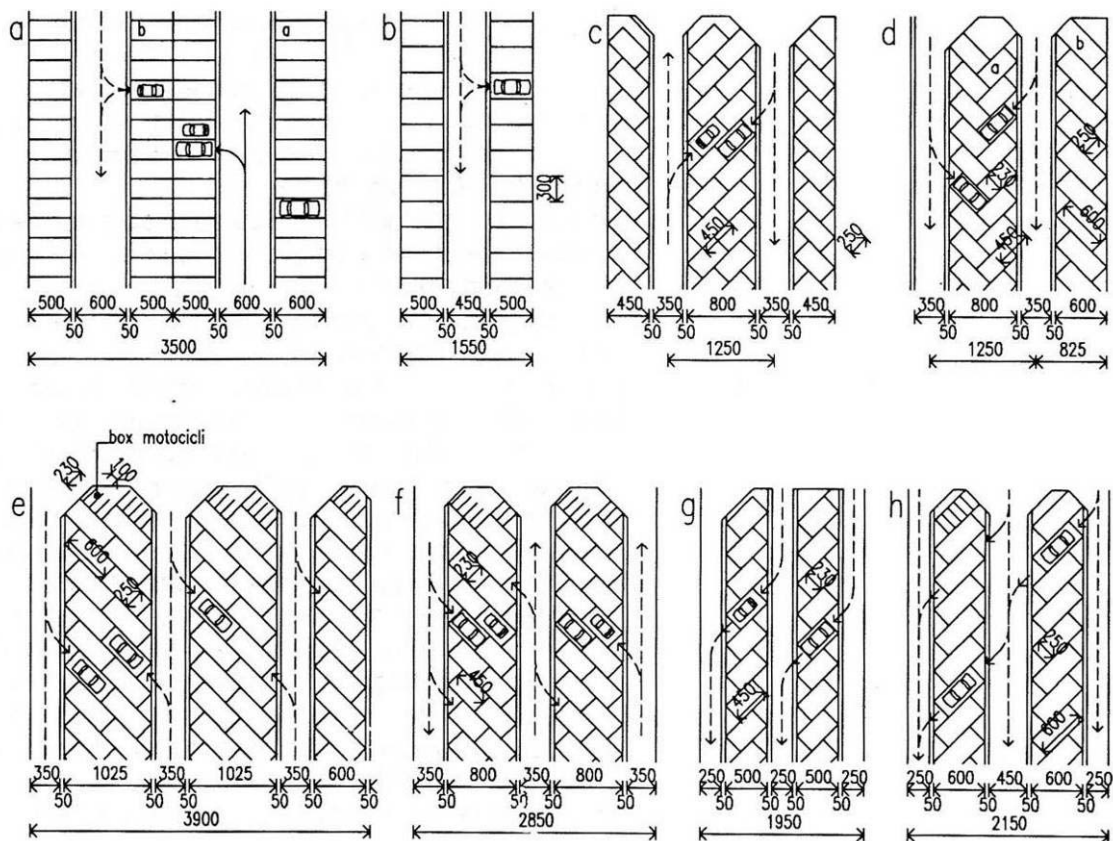
Barriere visive con siepe



Schema grafico relativo ad alcune soluzioni di delimitazione e separazione visiva di un'area a parcheggio rispetto all'ambiente esterno



Esempio di sistemazione di un'area a parcheggio



a - a 90° grandi (a) e medie (b)
b - a 90° piccole
c - a 45°
d - a 45° autovetture (a) e
furgoni (b)
e - a 45° grandi

f - a 45° medie con manovra
di retromarcia
g - a 45° in attraversamento
medie e piccole (senza
manovre di retromarcia)
h - a 45° in attraversamento
grandi (senza manovre di
retromarcia)

2.3 Marciapiedi

1. La progettazione dei marciapiedi dovrà prevedere soluzioni coerenti con l'obiettivo di migliorare la funzionalità ed il decoro complessivo degli abitati e che consentano, nel contempo, di coniugare la sicurezza dei pedoni con la durata nel tempo dell'opera ed una ridotta manutenzione. L'Amministrazione Comunale potrà indicare tipologie e materiali ritenuti maggiormente idonei rispetto alle caratteristiche dei luoghi ed agli obiettivi prefissati.
2. Le pavimentazioni in materiale lapideo andranno preferibilmente previste in contesti caratterizzati da presenze di interesse e/o qualità architettonica e/o ambientale (ville monumentali, piazze, slarghi, ecc.), mentre le pavimentazioni in asfalto o masselli in calcestruzzo sono da prevedere nel caso di percorsi bordo strada, oppure dove non esistano particolari problematiche di inserimento ambientale.
3. Nei viali e nelle strade di maggiore importanza andrà privilegiata la realizzazione del marciapiede separato dalla sede veicolare, a mezzo di una fascia sistemata a verde o con alberature aventi le caratteristiche previste dal presente Prontuario.
4. Gli eventuali marciapiedi, laterali alla carreggiata, devono avere larghezza adeguata alla loro funzione con un minimo di 1,50 m (2,00 m, se alberati) ed essere sopraelevati rispetto alla quota strada di almeno 10 cm. In presenza di situazioni oggettive legate allo stato dei luoghi l'Amministrazione potrà autorizzare larghezze diverse con un minimo di 1,00 m.

2.4 Percorsi ciclabili

1. Il P.I. individua i principali percorsi ciclo-pedonali che collegano tra loro i principali centri abitati e questi al territorio aperto; nelle progettazioni private e pubbliche si dovrà tenere presente la possibilità di eseguirli nel tempo e con dimensioni e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono.
2. In conformità alle disposizioni contenute nel D.M. n. 557/1999 *"Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili"* gli itinerari ciclabili, posti all'interno dei centri abitati o di collegamento con i centri abitati limitrofi, possono comprendere le seguenti tipologie riportate in ordine decrescente rispetto alla sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:
 - a) piste ciclabili in sede propria;
 - b) piste ciclabili su corsia riservata;
 - c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
 - d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

3. Per tutte le piste ciclabili, siano esse in sede propria o su corsia riservata, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le strisce di margine, deve essere pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m.

La larghezza della corsia ciclabile potrà essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m per tratti di limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e purchè tale circostanza sia opportunamente segnalata.

4. Le piste ciclabili, soprattutto se poste su corsia riservata, devono avere una pavimentazione di colore differente rispetto a quella delle parti contigue di sede stradale destinate ai veicoli a motore e ai pedoni. In aggiunta alla colorazione, esse devono essere provviste anche di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico. Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista.

Deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti, mentre non potrà essere consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.

5. Lo spartitraffico invalicabile che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli deve essere sufficientemente largo (almeno 0,50 m), tale da impedire che l'apertura delle portiere degli autoveicoli affiancati alla pista possa risultare pericolosa per i ciclisti; tale separazione deve essere prevista anche per le piste su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale.

Se lo spartitraffico che separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata costituisce una barriera visiva, come nel caso delle siepi, esso deve essere interrotto alcuni metri prima delle intersezioni, per garantire che i ciclisti siano adeguatamente visibili agli automobilisti dalla strada adiacente.

6. I percorsi ciclabili e/o ciclopeditoni realizzati in zona agricola dovranno mantenere caratteristiche consone al contesto ambientale; è di norma vietata l'asfaltatura salvo diverse e specifiche indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

2.5 Sottoservizi

1. I progetti relativi ai sottoservizi dovranno essere finalizzati a consentire facilità di accesso a reti ed impianti tecnologici, garantendo nel contempo semplicità di manutenzione al fine di ridurre al minimo le operazioni di scavo e ripristino delle sedi stradali.

2. Nel caso di interventi di riparazione, manutenzione e quant'altro renda necessario rimuovere la pavimentazione per eseguire lo scavo, dovrà essere prevista una adeguata riparazione con i medesimi materiali in modo da non pregiudicare la percorribilità della strada o del marciapiede. Dovrà essere posta inoltre particolare attenzione a non danneggiare l'apparato radicale delle alberature e/o altre reti presenti nel sottosuolo.

3. Nella realizzazione dei sottoservizi vanno rispettate le prescrizioni della legislazione vigente, nonché quelle degli Enti erogatori dei servizi.

2.6 Aree a verde

1. Le aree a verde, pubblico o privato, sono considerate come elementi di rilevante interesse ai fini del miglioramento della qualità urbana degli insediamenti e, più in generale, della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale.

2. Nella progettazione delle aree a verde devono essere attentamente considerati i seguenti elementi:

- i rapporti visuali tra la morfologia del terreno, le alberature, l'architettura degli edifici, il contesto ambientale, ecc;
- la funzione delle alberature (delimitazione degli spazi aperti, schermi visuali, zone d'ombra, effetti prospettici, ecc);
- i caratteri delle alberature;
- le esigenze di manutenzione.

3. Le aree destinate a verde pubblico o di uso pubblico, devono essere organizzate in modo da consentire elevati livelli di utilizzazione, anche a mezzo del loro accorpamento. Le alberature ricadenti in contesti urbanizzati (parcheggi, viabilità ecc.) devono essere adeguatamente protette.

4. Le aree verdi devono essere equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano e di mitigazione visiva dell'insediamento nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Prontuario.

Nelle aree attigue agli edifici la progettazione del verde deve essere realizzata allo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo-igrometrico, mettendo a dimora piantumazioni in grado di schermare l'edificio dai venti dominanti invernali e proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva.

4. Gli interventi sui parchi, giardini storici e sugli spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale (con particolare attenzione a quelli dei complessi monumentali e delle Ville Venete individuate dal P.I.), dovranno essere finalizzati a:

- impedire smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni e le relazioni tra i suddetti beni ed il relativo contesto;
- adottare misure volte a riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
- conservare i beni storico/architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto all'uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- impedire la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti favorendo il mantenimento in efficienza degli elementi di arredo storici presenti, quali muri di recinzione, viali, pavimentazioni, gazebo ecc.

Art. 3 - Interventi sui fabbricati oggetto di tutela

1. Sui fabbricati di interesse storico ed ambientale puntualmente individuati nelle tavole di Piano sono ammessi gli interventi corrispondenti ai Gradi di Protezione assegnati come di seguito precisato.

2. In sede di progetto edilizio o di P.U.A. è ammessa la dimostrazione di appartenenza di parti funzionali di un edificio a diverso grado di protezione a più o meno due, da quello previsto dal P.I., fatta eccezione per i gradi di protezione n. 1, 2 e 3 che si confermano. La dimostrazione deve essere provata da documenti di archivio, ricerche storiche, analisi statistiche o indagini non distruttive.

Il Responsabile dell'UTC, sentita la C.E.C., sulla base della documentazione prodotta prende in esame l'istanza e, ove la ritenga esaustiva, attribuisce all'edificio la nuova classificazione, con propria determinazione.

3. Per una migliore comprensione degli interventi ammissibili si forniscono le de-finizioni dei concetti di:

a) Rinnovo

- s'intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurare continuità d'uso;

b) Ripristino

- s'intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materiali elementi collassati, irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente;

c) Sostituzione

- s'intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi e/o le parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed ambientale;

Grado 1 - Restauro filologico

Edifici di notevole valore storico architettonico artistico da conservare o ripristinare integralmente secondo i criteri del restauro scientifico.

Grado 2 - Restauro conservativo

Edifici di notevole valore storico architettonico di cui è previsto conservare l'apparato architettonico interno ed esterno. Sono consentite tutte le operazioni edilizio-architettoniche necessarie alla rivalutazione dell'edificio, in funzione delle attuali esigenze nel rispetto delle forme, funzioni e sistemi originari. Le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'esistente.

Grado 3 - Restauro propositivo

Edifici di valore storico architettonico di cui è prevista la conservazione e ripristino dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo interno. Sono consentite tutte le operazioni tese alla valorizzazione di tutti gli elementi caratterizzanti esistenti con la possibilità di rinnovo e sostituzione di quelle parti di edificio degradate ed irrecuperabili nel rispetto delle forme e dei materiali originari.

Grado 4 - Ristrutturazione parziale di tipo A

Edifici di modesto valore storico e/o architettonico, dei quali è prevista la conservazione della veste architettonica esterna e parzialmente l'impianto distributivo interno. Sono consentite tutte quelle operazioni di conservazione, ripristino e sostituzione che emergeranno da una accurata analisi dello stato di fatto e proposta progettuale nel rispetto delle caratteristiche specifiche proprie dell'edificio quali: murature d'ambito esterne, cornici, coperture, forometrie, porticati ed elementi decorativi. Sono consentiti anche gli interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio.

Grado 5 - Ristrutturazione parziale di tipo B

Edifici di valore documentale (edilizia minore) di cui è prevista la conservazione della veste architettonica esterna. Sono consentite le operazioni atte a mantenere parte degli elementi principali interni ed esterni nei modi previsti dal grado 4 con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali interni.

Grado 6 - Ristrutturazione globale

Edifici privi di qualsiasi caratteristica storica architettonica che non contrastano con le tipologie insediative di cui si propone il mantenimento ammettendovi qualsiasi tipo di intervento sino alla demolizione e ricostruzione nella stessa area di sedime nel rispetto della volumetria esistente attraverso una idonea ricomposizione tipologica e formale.

Per i fabbricati esistenti lungo la pubblica viabilità, sono consentiti limitati spostamenti del sedime in arretramento dal filo stradale al fine di migliorare la sicurezza della circolazione e/o consentire l'eventuale adeguamento della viabilità esistente.

Grado 7 - Demolizione e ricostruzione

Edifici e/o loro porzioni incompatibili con il tessuto morfologico esistente per i quali è possibile un loro recupero volumetrico. Sono consentiti tutti gli interventi necessari per adeguare il nuovo complesso alle destinazioni d'uso ed alle prescrizioni di zona ed all'inserimento nel tessuto urbanistico ed ambientale circostante, con il recupero della volumetria esistente, purché gli interventi siano finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale nel rispetto delle tipologie insediative storiche.

Grado 8 - Demolizione senza ricostruzione

Sono consentiti gli interventi necessari ad eliminare le strutture esistenti con adeguamento delle aree alle destinazioni di P.I..

Grado 9

Riguarda gli interventi volti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, compresa la demolizione e ricostruzione, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e la trasposizione del volume in area adiacente. Per tali interventi è fatto obbligo dello P.U.A.

Grado: tutti gli interventi

Riguarda tutti gli edifici esistenti che non presentano nessuna caratteristica storico-architettonica-ambientale per i quali sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), del DPR n. 380/2001 e s.m.i, nonché la demolizione parziale o totale; la nuova edificazione dovrà essere attuata nel massimo rispetto della morfologia del tessuto edilizio in cui risulta inserita, oltre al rispetto della normativa e destinazione di zona del P.I.

Nel caso di edifici identificati con i gradi 1, 2 e 3 la realizzazione di pompeiane, se consentite nel rispetto della norma, potrà avvenire in posizione staccata rispetto al corpo di fabbrica oggetto di tutela al fine di conservare e valorizzare l'edificio storico.

Art. 4 – Recinzioni

1. Poiché le recinzioni costituiscono un elemento visibile particolarmente importante ai fini della riqualificazione delle aree e degli insediamenti, le soluzioni pro-

gettuali dovranno ricercare l'omogeneità tipologica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) entro i limiti delle zone residenziali e/o strettamente pertinenziali è ammessa la realizzazione di recinzioni costituite da siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc; con altezza massima non superiore a 1,70 m comprensiva dell'eventuale zoccolo in muratura che non potrà in ogni caso superare i 100 cm. Limitatamente ai tratti fronteggianti la pubblica viabilità potrà essere consentito anche l'utilizzo di grigliati o pannelli sempre nel rispetto delle altezze stabilite, con zoccolo sino e non oltre cm. 100.

Nel caso di recinzioni realizzate in sasso e/o pietra può essere consentita una altezza massima di 1,50 m, anche completamente piena: il Responsabile dell'UTC può concedere ulteriori eventuali deroghe, sia per quanto riguarda l'altezza che le modalità costruttive, nel caso in cui si rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale crollati.

- b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita anche un'altezza superiore con limite massimo di 2 m di cui uno cieco se lungo la strada. Il Responsabile dell'UTC può concedere eventuali deroghe in caso di comprovate necessità connesse alle particolari caratteristiche dell'attività produttiva.
- c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensione e materiali sono definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali; l'altezza non dovrà essere superiore a ml. 1,50, con zoccolo non superiore a cm. 50 per le recinzioni strettamente pertinenti gli edifici residenziali e produttivi, e prive di zoccolo in tutti gli altri casi; inoltre nelle zone agricole (a ridosso delle recinzioni) dovranno essere poste a dimora siepi composte da essenze locali.

2. Per le recinzioni ricadenti all'interno di ambiti oggetto di intervento di trasformazione coordinato (P.U.A., Progetto Unitario, ecc.) andranno definite caratteristiche tipologiche unitarie coerenti con il contesto insediativo e/o ambientale.

3. Per particolari motivi di carattere tecnico funzionale e/o estetico il Responsabile dell'UTC può fissare allineamenti verticali od orizzontali e modalità di costruzione diverse da quelle indicate ai punti precedenti. Può altresì vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

4. Le recinzioni, nelle zone di incrocio stradale, dovranno essere realizzate secondo curve con raggio minimo di 7,50 m.

All'interno dei centri abitati la distanza minima dal confine stradale per siepi e recinzione dovrà essere pari ad almeno 1,50 m. Fuori dai centri abitati la distanza minima dal confine stradale non potrà essere inferiore a 3,00 m.

Le recinzioni non devono in ogni caso impedire o comunque disturbare la visibilità e la sicurezza per la circolazione.

5. Il Responsabile dell'UTC potrà imporre distanze maggiori o minori, per rispettare particolari allineamenti esistenti o in previsione di allargamenti della sede stradale e/o la realizzazione di marciapiedi o, in generale, per garantire la sicurezza della circolazione.

6. Nelle recinzioni dovranno essere realizzati opportuni vani per l'alloggiamento dei contenitori dei rifiuti solidi urbani, in particolare nelle giornate di raccolta, in modo da limitare i pericoli per le auto in transito nella sede stradale. Detti vani dovranno avere dimensioni adeguate al numero di utenze presenti e comunque non inferiore a 2 mq. (2 x 1).

Art. 4 bis – Scale esterne

1. Sono ammesse le scale esterne fino ad un'altezza massima non superiore a 2,00 ml dal piano campagna. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza.

Le scale esterne a giorno non sono computabili ai fini del volume e derogano rispetto alle distanze dai confini e tra i fabbricati.

Art. 5 – Requisiti dell'illuminazione esterna

1. La progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, deve essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l'ambiente e di favorire il risparmio energetico ed essere conforme alle norme di cui alla L.R. n. 17/2009 e al Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL).

2. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui al comma precedente è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, e deve essere sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI), ed essere accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della citata L.R. n. 17/2009 con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 9.

3. Si richiamano inoltre le seguenti precauzioni:

- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta da preferirsi lungo le strade ur-

bane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica). E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree in genere, devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- vietare l'utilizzo a fini pubblicitari di fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;
- vietare l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- spegnimento dell'illuminazione di edifici e monumenti entro le ore 24;
- evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione e diffusione libera o diffondenti o che, comunque, emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente. Andranno preferibilmente adottati sistemi con corpi illuminanti senza emissione di flusso luminoso oltre i 90° dall'asse verticale, come le armature stradali tipo "Cu-Off" o i proiettori con ottica di tipo asimmetrica opportunamente orientati;
- limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità mantenendo, ove possibile, l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue;
- l'illuminazione di insegne pubblicitarie non dotate di luminosità propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità e all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
- fari, torri faro o riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

Le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali.

Art. 6 - Prevenzione dell'inquinamento da gas Radon negli ambienti di vita

1. Il Comune provvede, d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAV), alla verifica e definizione delle aree a rischio nei confronti di concentrazioni critiche per la salute umana di gas Radon. Nel caso di positività dovranno essere adottate le misure più opportune per la bonifica degli edifici interessati e per le nuove edificazioni.

2. Nelle aree interessate da livelli di radon eccedenti i limiti di protezione della salute umana andranno adottate le soluzioni tecnologiche ed edilizie dettate dalla normativa in materia, quali:

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
- la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sottostante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.

Art. 7 - Caratteri generali dell'edificazione nelle zone agricola

7.1 Indicazioni generali

1. Nell'ambito delle zone agricole gli interventi di trasformazione devono rispettare in via generale i caratteri paesaggistici ed ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi e perseguire:

- la tutela delle formazioni arboree lineari documentarie della struttura tradizionale agraria del territorio;

- la ricostituzione e/o la formazione di siepi, filari e gruppi arborei, disposti in rapporto agli insediamenti ed alla maglia poderale, costituiti da specie arboree tradizionali;
- la tutela e la cura dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'assetto delle sponde da sistemare con fasce a prato, agli attraversamenti, alle alberature ed agli eventuali percorsi;
- il recupero dei percorsi e delle strade agrarie che potranno essere aperte all'uso pubblico per l'utilizzo ciclo - pedonale.

2. Non è consentito:

- introdurre specie vegetali alloctone, invasive o che possono favorire direttamente o indirettamente la diffusione di fitopatologie;
- estirpare o bruciare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, bruciare le stoppie salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o per esigenze fito-sanitarie; è comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione forestale delle piante, previo parere delle autorità competenti;
- la tombinatura e/o la canalizzazione dei fossati fatta eccezione per lo spazio strettamente necessario per l'accesso ai fondi. E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di provvedere alla manutenzione dei fossi e canali e dei relativi manufatti in modo da salvaguardare la capacità d'invaso.

3. In collaborazione con le associazioni di categoria, il Comune potrà definire specifiche misure volte a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio;
- promuovere la riqualificazione e la valorizzazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale.
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti.

7.2 Interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi, sia di nuova edificazione che di recupero del patrimonio edilizio esistente, devono essere progettati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare il modello insediativo di eventuali fabbricati/aggregati attigui;
- rispettare i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo con particolare riferimento agli edifici di interesse storico - ambientale;

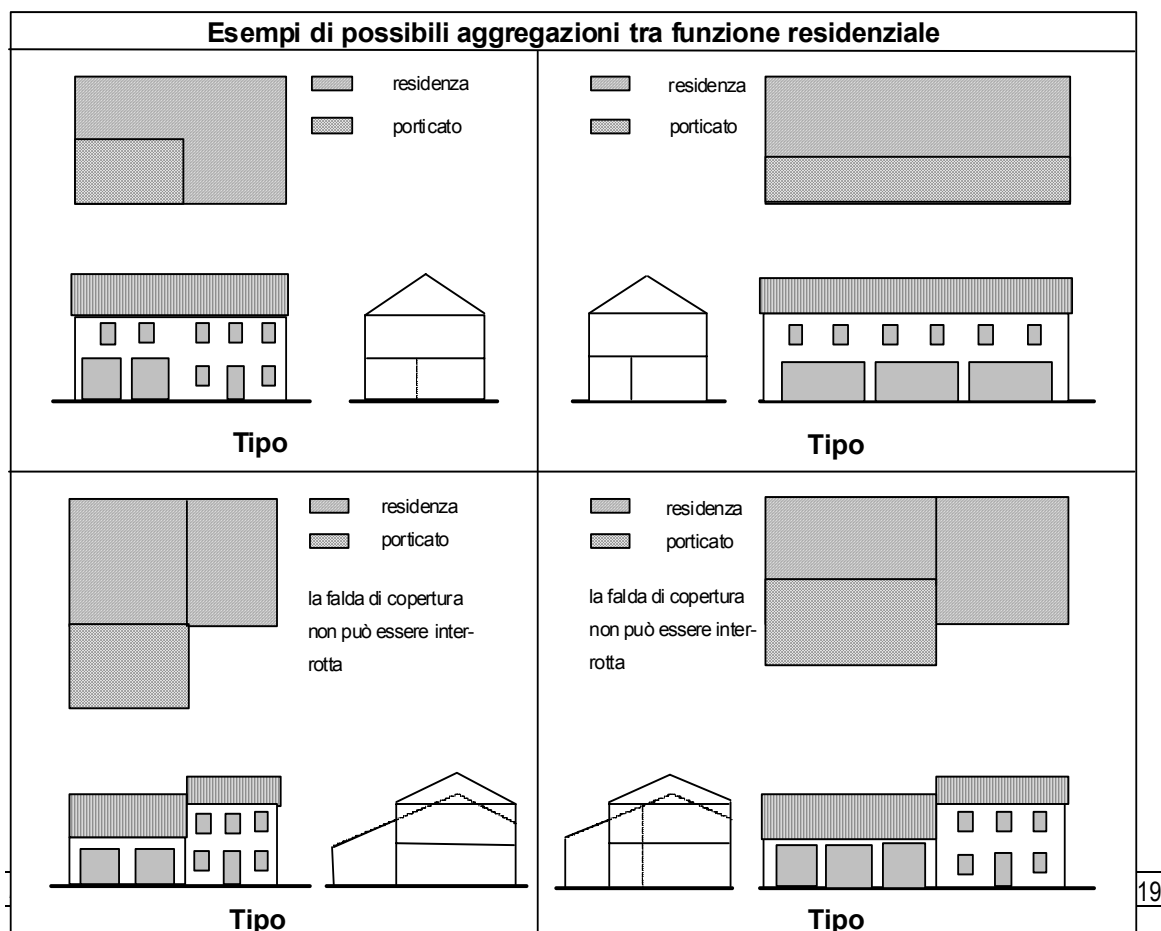
- avere forme semplici, anche ai fini del risparmio energetico, riconducibili, per il corpo principale, al parallelepipedo escludendo le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le alterazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere la formazione di barriere verdi atte a mitigare l'impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

In particolare:

- * la copertura degli edifici deve essere del tipo a falde congiunte sul colmo, con l'inclinazione tradizionale non inferiore al 30%. Negli annessi rustici è vietata l'interruzione della linea di colmo e/o delle falde della copertura;
- * le falde dei tetti non devono sporgere oltre i 60 cm dalle linee di facciata;
- * il manto di copertura deve essere in coppi, altri materiali di copertura dovranno essere espressamente autorizzati e motivati;
- * le coperture e forometrie in contrasto con le caratteristiche morfologiche del costruito, vanno ricondotte alle tipologie ammesse, per gli edifici con grado di intervento 1, 2, 3, 4, 5, mentre sono indicative per le costruzioni recenti;
- * le murature perimetrali andranno rifinite con intonaci e tinteggiature del tipo tradizionale;
- * le grondaie di raccolta delle acque dovranno essere di tipo a canale curvo;
- * i camini devono essere improntati a semplicità di forma o ricostruiti secondo le tecniche e tipologie tradizionali;
- * nelle vicinanze di preesistenze di particolare pregio e/o nel caso della realizzazione di più volumi tra loro in evidente relazione figurativa, il progetto deve prevedere uno studio preventivo sulla aggregazione spaziale e sulla composizione volumetrica;

- * nell'ambito di edilizia tradizionale si possono realizzare anche logge in arretramento rispetto al filo di facciata;
- * la forometria deve essere improntata a semplicità di forma, seguendo le tipologie tradizionali;
- * eventuali corpi di fabbrica adiacenti ad abitazioni dovranno avere accessi indipendenti.;
- * l'impianto volumetrico dei nuovi edifici residenziali dovrà sorgere su pianta rettangolare (o dovrà quanto meno ispirarsi a tale forma almeno per il corpo principale) con il lato minore non eccedente i 2/3 di quello maggiore. L'eventuale porticato dovrà costituire corpo unico con l'edificio residenziale, essere aperto sul fronte principale ed avere la copertura in andamento con quella del fabbricato principale senza soluzione di continuità o cambi di pendenza.

A titolo di riferimento si riportano di seguito alcuni esempi di possibili aggregazioni tra edificio principale e portico:



2. Nel caso di ampliamento di annessi agricoli esistenti aventi caratteristiche diverse da quelle elencate ai punti precedenti è comunque ammessa, qualora l'ampliamento non superi il 100% della superficie coperta esistente, la possibilità di uniformare il nuovo intervento alla tipologia del fabbricato preesistente nel rispetto dei parametri edificatori previsti dalle N.T.O.

3. Al fine di preservare il territorio agricolo, i nuovi edifici rurali residenziali dovranno essere localizzati in prossimità della viabilità di accesso e/o di altre costruzioni preesistenti fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni igienico – sanitarie o il caso in cui ciò contrasti con l'esigenza primaria del contenimento dell'impatto paesaggistico, evitando quanto più possibile l'ulteriore compromissione del territorio agricolo.

7.3 Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

1. Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici anche attraverso l'applicazione del credito edilizio.

Potrà inoltre essere prescritta la sistemazione degli spazi esterni di diretta pertinenza degli edifici al fine di assicurarne una adeguata riqualificazione e/o di promuovere il recupero e/o la tutela di eventuali elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse (capitelli, manufatti comunitari, pozzi,...).

7.4 Recinzioni

1. Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agro-silvo-pastorale e/o per ragioni di pubblica incolumità che dovranno essere realizzate con siepi, staccionate, palizzate, reti integrate con siepi ed arbusti e comunque tali da non creare ostacolo ai percorsi e servitù esistenti. In ogni caso dovrà essere mantenuta una distanza minima di 1,00 m dal ciglio di fossati (se tombati), 1,50 m dal ciglio campagna (garantendo la sgarbatura e pulizia) e 4,00 m dall'asse strada comunale e vicinale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'UTC può concedere eventuali deroghe in caso di comprovate necessità connesse alle particolari caratteristiche ed esigenze dell'attività.

2. Per gli edifici e/o insediamenti esistenti o in progetto si richiamano le specifiche disposizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 8 - Tutela delle risorse naturalistico - ambientali

8.1 Tutela della Rete ecologica

1. Il P.I. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale, individuando nella permanenza e nel potenziamento della Rete ecologica uno dei fattori cardine per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e di incremento della biodiversità.

2. Con riferimento agli elementi fisico-biotici costituenti la Rete ecologica comunale individuata dal P.A.T. nella tav. 4/b, gli interventi di trasformazione previsti dal P.I. dovranno ricercare:

- il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
- la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate,...);
- la ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane;
- la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento del verde urbano, quale elemento di completamento delle funzioni della rete ecologica individuata negli spazi aperti;
- la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.

3. Vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed areali presenti sul territorio, quali siepi, filari, macchie ed aree boscate, rientranti tra gli elementi portanti della Rete.

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica.

4. La realizzazione di opere e/o infrastrutture viarie che interferiscono con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete quali il posizionamento di vie di attraversamento per la fauna stanziale o di passo, l'interruzione delle recinzioni ecc.

5. Per l'area S.I.C. – Z.P.S. IT3260018 "Grave e zone umide della Brenta" si richiamano le specifiche misure di conservazione allegate alla DGRV n. 2371 del 27.07.2006.

Vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- va eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- durante i lavori vanno messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte

le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali;

- la progettazione del verde va eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive;
- va assicurata la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;
- la progettazione definitiva di ogni Piano degli Interventi, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
- va verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia.

8.2 Manutenzione delle aree verdi

1. I proprietari di aree non edificate, compresi i lotti interclusi ineditati, dovranno provvedere allo sfalcio dell'erba. In tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con l'eliminazione di rifiuti di qualunque genere.

2. Le strade private aperte al pubblico transito debbono essere preferibilmente piantumate con essenze arboree arbustive tipiche come di seguito precisato.

3. Tutte le scarpate dei fossi dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari, con l'eliminazione anche di ceppaie ed arbusti allo scopo di favorire il libero deflusso delle acque.

8.3 Tutela delle formazioni arboree lineari

1. L'abbattimento di alberi vivi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all'altezza di 1,30 m. da terra (circonferenza maggiore di 75 cm.) deve essere preventivamente comunicato al Responsabile dell'UTC ed essere accompagnato da una relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi di legnatico ed alberi da frutto. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le indicazioni sopra espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di autorizzazione

2. E' ammesso l'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici di campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc, impiegando le specie di seguito descritte

8.4 Tutela degli esemplari vegetali

1. Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con circonferenza del fusto misurato ad 1,30 m. da terra, superiore ad 1,25 m.

Le piante tagliate o delle quali se ne è causata la morte, dovranno essere sostituite con esemplari di specie analoga

8.5 Impiego agronomico dei liquami zootecnici

1. E' vietato lo spargimento di liquami zootecnici nelle fasce di rispetto di 5 metri dai cigli dei corsi d'acqua, sui terreni gelati o saturi d'acqua, nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo ogni precipitazione ovvero nei periodi stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza

2. E' ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a:

- * 2.5 ton di p.v. di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli
- * 3.5 ton di p.v. di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca
- * 4.0 ton di p.v. di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti

3. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni normative statali e regionali in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

8.6 Essenze arboree consigliate

1. Nell'impianto di siepi campestri a contorno di capezzagne, limiti fisici dei campi, rogge e corsi d'acqua, fabbricati rurali, confini, etc. - anche in attuazione anche del P.S.R. 2007-2013 – vanno preferibilmente impiegate le seguenti specie vegetali indigene e naturalizzate:

- * Acer campestre (acero campestre)
- * Acer opalus (acero opalo)
- * Acer pseudoplatanus (acero di monte)
- * Alnus glutinosa (ontano)
- * Betula alba (betulla)
- * Carpinus betulus (carpino nero)
- * Celtis australis (bagolaro)
- * Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
- * Fagus sylvatica (faggio)
- * Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
- * Fraxinus ornus (orniello)
- * Morus alba (gelso bianco)

- * Platanus acerifolia (platano)
- * Populus alba (pioppo bianco)
- * Populus nigra (pioppo nero)
- * Populus pyramidalis (pioppo cipressino)
- * Prunus avium (ciliegio)
- * Quercus robur (farnia)
- * Quercus pubescens (roverella)
- * Salix triada (salice francese)
- * Salix caprea (salice caprino)
- * Taxus baccata (tasso)
- * Tilia specie varie (tiglio)
- * Ulmus minor (olmo)
- Essenze sempreverdi:
 - * Buxus sempervirdis (bosso)
 - * Cedrus atlantica (cedro)
 - * Magnolia grandiflora (magnolia)
 - * Taxus baccata (tasso)

Art. 9 – Interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale

1. In recepimento delle disposizioni contenute nell'art. 31 bis delle Norme Tecniche del P.A.T. e coerentemente alle indicazioni contenute nella V.A.S. gli interventi devono rispettare i seguenti indirizzi per la mitigazione ambientale con l'obiettivo di perseguire la riqualificazione paesaggistica del territorio e la riduzione degli impatti provocati dagli insediamenti, con particolari riferimento a quelli produttivi, e dagli elementi detrattori del paesaggio.

2. Nei nuovi insediamenti residenziali o produttivi almeno il 20% della superficie del lotto deve essere destinata a verde permeabile in profondità. Su tale superficie dovranno essere piantumati alberi e/o arbusti autoctoni che garantiscano, una volta raggiunta la maturità vegetativa, una copertura del suolo nelle percentuali di seguito indicate e con le modalità specificamente illustrate nel capitolo "alternative e mitigazioni di piano" della V.A.S.:

- nelle zone residenziali e terziarie 40% di copertura arborea + 10% di copertura arbustiva;
- nelle zone produttive 50% di copertura arborea + 20% di copertura arbustiva. Inoltre, nella realizzazione o sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali dovrà essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 20% dell'area complessiva occupata dal parcheggio, secondo le specifiche contenute nel capitolo "alternative e mitigazioni di piano" della valutazione ambientale strategica.

3. Il P.I. prescrive inoltre la formazione di apposite fasce di mitigazione paesaggistica ed ambientale:

- lungo il confine nord della zona produttiva di Campagnari-Laghi;
- lungo i bordi della zona produttiva di Stroppari-Baracche;
- lungo i bordi degli aggregati rurali e degli insediamenti residenziali "periurbani";
- lungo i bordi delle nuove espansioni residenziali rispetto al territorio agricolo;
- lungo la viabilità di progetto.

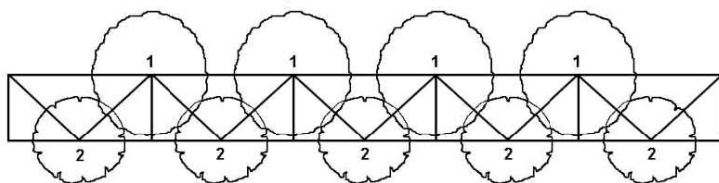
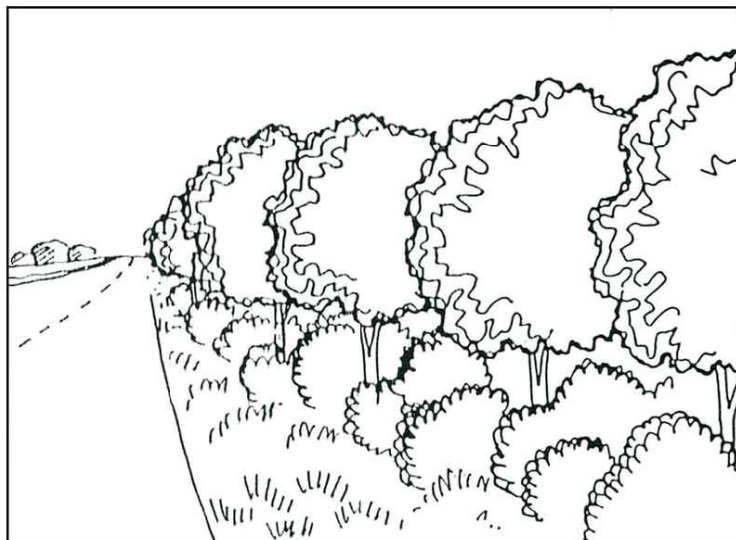
In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere in ogni caso previste adeguate fasce di mitigazione paesaggistica ed ambientale tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale.

4. La struttura delle fasce boscate dovrà essere finalizzata al mantenimento di un'elevata densità e garantire facilità di gestione, oltre che un basso costo di manutenzione. Possono essere costituite da un unico filare e, nei casi di necessità di mitigazione di impatti significativi, da più filari paralleli in modo da formare una massa sufficientemente spessa. Ciascun filare dovrà essere composto da un'alternanza tra alberi di prima grandezza e arbusti in modo da formare un fronte continuo.

A titolo di riferimento si riportano di seguito alcuni schemi tratti Sussidi operativi della Regione Veneto:

E1 ALBERATURE STRADALI

SCHERMO VISIVO / BARRIERA ANTIRUMORE



1 - *ligustrum ovalifolium*
2 - *sambucus racemosa*

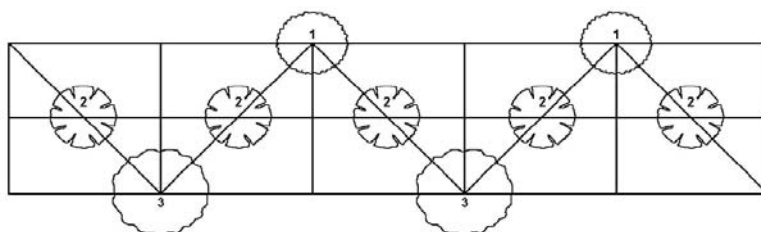
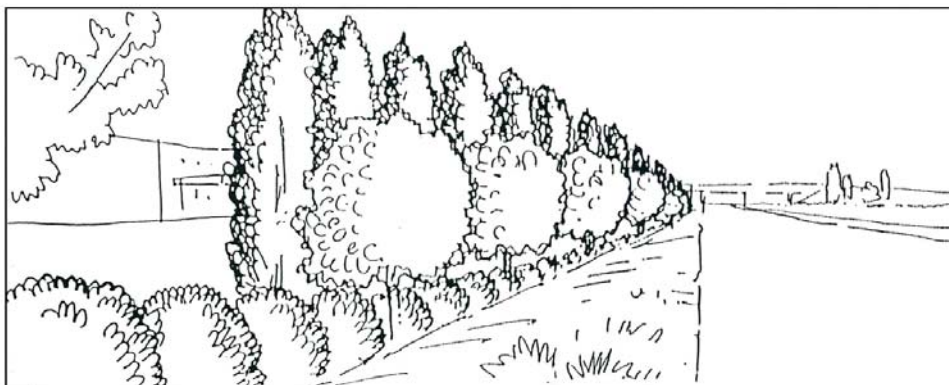
**FORMAZIONE DI BOSCO MISTO CON PREVALENZA DI ESSENZE
AUTOCTONE DA PREVEDERE LUNGO I BORDI**



LE ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE SONO QUELLE INDICATE NELL'ARTICOLO

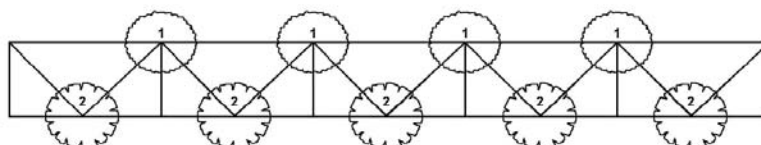
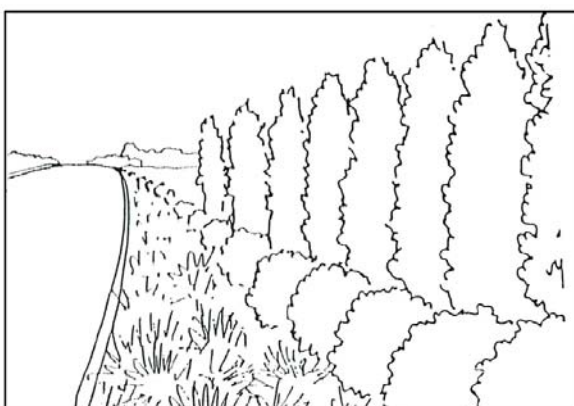
E.2 QUINTE PER SCHERMATURE MANUFATTI

PIANTAGIONE MISTA DI GRANDE ALTEZZA PER SCHERMI VISIVE E BARRIERE ANTIRUMORE / INQUINAMENTO ATMOSFERICO



- 1 - populus italica pyramidalis
- 2 - carpinus betulus
- 3 - acer platanoides

PIANTAGIONE MISTA DI GRANDE ALTEZZA PER BARRIERE PROTETTIVE



- 1 - populus italica pyramidalis
- 2 - laurus cerasus

FONTE: REGIONE VENETO SUSSIDI OPERATIVI

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRONTUARIO	2
ART. 2 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	2
ART. 3 - INTERVENTI SUI FABBRICATI OGGETTO DI TUTELA	10
ART. 4 – RECINZIONI.....	12
ART. 4 BIS – SCALE ESTERNE	14
ART. 5 – REQUISITI DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA	14
ART. 6 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA GAS RADON NEGLI AMBIENTI DI VITA .	16
ART. 7 - CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLA	16
ART. 8 - TUTELA DELLE RISORSE NATURALISTICO - AMBIENTALI	21
ART. 9 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE	24